

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AIMONI, CAVALLI, RAIA, BONAZZI, ABENANTE,
FABRETTI, MADERCHI, POERIO e GIANQUINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1969

Abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità

ONOREVOLI SENATORI. — Il Codice della navigazione prevede, inquadrandoli genericamente nella quarta categoria del personale di volo, gli addetti ai servizi complementari di bordo, comprendendo con questa denominazione il personale che, durante la navigazione, svolge una qualsiasi mansione non strettamente collegata alla condotta dell'aereo.

L'emanazione delle norme contenute nel Codice della navigazione risale agli albori dell'aviazione quando l'aereo era un mezzo utilizzato principalmente per scopi militari e non rappresentava, come oggi, un servizio di trasporto affermato sul campo commerciale.

Era perciò problematico, allora, pur avendo il legislatore previsto un equipaggio comprendente personale con mansioni diverse da quelle inerenti la condotta dell'aereo, poter codificare la natura delle mansioni e stabilire i requisiti necessari per far parte di questo personale.

Gli assistenti di volo, oltre la normale attività assistenziale per rendere al passeggero confortevole il viaggio, hanno tra i loro

compiti anche quello di svolgere mansioni di assistenza sanitaria, sia nei casi di passeggeri infermi sia nei casi si dovesse verificare a bordo, durante la navigazione, l'esigenza di interventi di pronto soccorso.

Inoltre, devono far osservare ed applicare una serie di disposizioni internazionali, ministeriali e di compagnia, necessarie per un regolare esercizio del trasporto aereo ed hanno specifici compiti da svolgere in ogni caso di emergenza: dall'ammarraggio all'atterraggio di emergenza, all'incendio a bordo alla somministrazione di ossigeno in caso di necessità, eccetera, eccetera.

È indubbio dunque, dato che gli assistenti svolgono la propria attività esclusivamente a bordo dell'aereo, che questo personale appartenga di fatto e di diritto alla quarta categoria del personale di volo prevista dal Codice di navigazione e che l'emanazione di norme precise, oltre a colmare una evidente lacuna legislativa, sia da considerare un atto di giustizia che riconosca concretamente la figura professionale degli assistenti di volo, regolamenti in maniera concreta e con criteri moderni le loro funzioni e con-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

senta una soddisfacente e giusta definizione della loro posizione morale e giuridica, così com'è nello spirito di tutta la legislazione che li riguarda.

Il presente disegno di legge stabilisce che l'assistente di volo fa parte della quarta categoria del personale addetto ai servizi complementari di bordo al quale si affidano i compiti di assistenza, di pronto soccorso e di emergenza ai passeggeri.

L'espletamento di tali compiti, precisa il disegno di legge, è subordinato al possesso dell'attestato di assistente di volo, rilascia-

to dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il riconoscimento giuridico della pensione di invalidità, previsto dall'articolo 7, va inteso come una riaffermazione di un diritto già acquisito, inserito nel presente disegno di legge, allo scopo di evitare, per il futuro distorte e interessate interpretazioni.

L'inserimento di tale articolo non comporta alcun onere finanziario.

I proponenti chiedono pertanto al Parlamento di approvare sollecitamente il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale addetto ai servizi complementari di bordo, quarta categoria del personale di volo di cui all'articolo 732, n. 4 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono affidati i seguenti compiti:

a) l'assistenza ai passeggeri prestata secondo le disposizioni contenute nei contratti di lavoro stipulati con le società di navigazione aerea;

b) il servizio di pronto soccorso ai passeggeri;

c) il servizio di emergenza per la predisposizione, in caso di pericolo, di una disciplinata evacuazione dei passeggeri dall'aeromobile e per l'impiego dei mezzi di salvataggio esistenti nella cabina dell'aeromobile.

Art. 2.

Gli assistenti di volo fanno parte della categoria del personale addetto ai servizi complementari di bordo.

Art. 3.

L'espletamento dei compiti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 1 è subordinato al possesso di attestato rilasciato, a domanda, dal Ministero dei trasporti e del-

l'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 4.

L'attestato indicato al precedente articolo 3 è rilasciato al personale addetto ai servizi complementari di bordo, con qualifica di assistente di volo qualora abbia compiuto il 18° anno di età;

sia iscritto all'Ente nazionale della Gente dell'aria, nel registro del personale addetto ai servizi complementari di bordo;

abbia superato la visita medica di idoneità al volo, in base alle vigenti disposizioni;

abbia effettuato almeno 600 ore di volo in qualità di assistente di volo e sostenuto, con esito favorevole, la prova di comportamento in cabina nei casi di emergenza per incendio, mancata uscita del carrello, mancato decollo, mancato atterraggio e per ammaraggio;

la prova di conoscenza della funzionalità e dell'efficienza delle apparecchiature esistenti a bordo per la sicurezza dei passeggeri;

l'esame di pronto soccorso per la pratica della respirazione artificiale e per la conoscenza del comportamento nei casi di emorragie, fratture, lussazioni, ustioni, parti, crisi nervose e casi simili.

In base alle vigenti disposizioni la validità dell'attestato è subordinata al controllo periodico biennale dell'idoneità fisica al volo fino al 40° anno di età, e al controllo periodico annuale oltre tale età.

La validità dell'attestato ha termine qualora il possessore cessi di svolgere le specifiche mansioni di assistente di volo per il periodo superiore ai tre mesi, salvo i casi di malattia, infortunio o aspettativa.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice delle prove suddette, nominata di volta in volta dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, è composta da almeno tre membri dei quali:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile, Presidente;

un funzionario appartenente ai ruoli civili o militari del personale medico dell'amministrazione dello Stato;

un rappresentante della società aerea interessata.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della Direzione generale dell'aviazione civile.

Le prove hanno luogo presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, oppure presso una società di navigazione aerea.

Art. 6.

Il numero minimo degli addetti ai servizi complementari di bordo per l'espletamento, su ogni aeromobile adibito a trasporto pubblico, dei compiti indicati alle lettere *b)* e *c)* del precedente articolo 1 è stabilito dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 7.

Gli iscritti al « Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea » che sono in possesso dell'attestato di cui al precedente articolo 2, hanno diritto alla pensione d'invalidità di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, numero 859, alle stesse condizioni e secondo le modalità previste per il personale di volo munito di regolare brevetto aeronautico o di altro documento equipollente.

Art. 8.

In base alle vigenti disposizioni nella prima attuazione della presente legge, al personale addetto ai servizi complementari di bordo che abbia effettuato almeno 600 ore di volo svolgendo i compiti previsti dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1 della presente legge, viene rilasciato l'attestato di cui al precedente articolo 3 subordinatamente all'accertamento della idoneità fisica al volo.